



COMUNE DI PERO **Provincia di Milano**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC): IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4/04/2016

Approvato con Deliberazione C.C. 29 del 9/7/2012 e variato con deliberazioni del C.C.:

- n. 55 del 29/10/2012
- n. 29 del 15/07/2013
- n. 26 del 23/07/2014
- n. 35 del 13/07/2015

ALLEGATO B

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Presupposto impositivo.	3
Art. 3 – Soggetti passivi.	4
Art. 4 – Soggetto attivo.....	4
Art. 5 – Base imponibile.	4
Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.....	6
Art. 7 – Abitazione principale.	6
Art. 8 – Immobili concessi in uso gratuito a familiari.....	7
Art. 9 – Aliquote e detrazioni.	7
Art. 10 - Quota statale.....	8
Art. 11 – Esenzioni e riduzioni.....	8
Art. 12 – Fabbricati inagibili, inabitabili e immobili di interesse storico-artistico.....	10
Art. 13 – Versamento e dichiarazione.	11
Art. 14 – Importi minimi di versamento.	12
Art. 15 – Compensazione.	13
Art. 16 – Rateizzazione dei pagamenti.	13
Art.17 – Accertamenti.	13
Art. 18 – Sanzioni.....	14
Art. 19 – Interessi.....	14
Art. 20 – Riscossione coattiva.	15
Art. 21 – Rimborsi.	15
Art. 22 – Funzionario responsabile.....	15
Art. 23 – Contenzioso.....	16
Art. 24 – Istituti deflativi del contenzioso.	16
Art. 25 - Modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni.....	16
Art. 26 – Disposizioni finali ed efficacia	16

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Pero dell'Imposta municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss. mm. ii.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 2 – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 siti nel territorio del Comune, con esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a) per 'fabbricato' si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Regolamento, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per 'area fabbricabile' si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - c) per 'terreno agricolo' si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 c.c.

Art. 3 – Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di immobili di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 4 – Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pero relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Enti locali territoriali, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Base imponibile.

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e s.m.i.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i

criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purchè non si tratti delle seguenti fattispecie:
 - Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (ripresa dicitura della normativa)
 - Terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile

il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive.

7. A decorrere dal 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,

è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Art. 6 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sulla base di una perizia tecnico-estimativa redatta da soggetto esperto del settore immobiliare e dovrà essere approvata, di norma, 60 giorni prima del termine fissato per il versamento a saldo dell'imposta
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati dalla delibera di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art. 7 – Abitazione principale.

1. Per 'abitazione principale' si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Se tali immobili sono ubicati in Comuni diversi, entrambi hanno diritto alle agevolazioni per abitazione principale sul proprio immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di esse, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare, con le relative pertinenze come da comma 2), del presente articolo, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 8 – Immobili concessi in uso gratuito a familiari.

1. Per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari è prevista un'aliquota agevolata entro i limiti indicati dalla normativa statale.
2. Le fattispecie per i quali è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma precedente sono le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 potranno essere concesse a condizione che i familiari abbiano fissato in tale unità immobiliare la propria residenza.
4. L'agevolazione si estende alle pertinenze, nei limiti fissati al comma 2 dell'articolo 7 del presente Regolamento, ed è limitata ad una sola unità immobiliare.
5. Dall'anno 2016, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile opera anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a condizione che non sia di lusso. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo verrà applicata previa presentazione di apposita dichiarazione, redatta utilizzando la modalità telematica, e fatti salvi specifici controlli effettuati dal competente ufficio comunale.

Art. 9 – Aliquote e detrazioni.

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, come eventualmente variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa. Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. 201/2011 è facoltà del Comune modificare l'importo della tariffa base dello 0,76 per cento di 0,3 punti in aumento o diminuzione.

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. La detrazione di cui al comma 3 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616.

Art. 10 - Quota statale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, e s.m.i è riservata allo Stato una quota del gettito IMU secondo le condizioni e i termini previsti dalla disciplina vigente.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 11 – Esenzioni e riduzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi della normativa vigente, sono inoltre considerate esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili utilizzati da enti non commerciali per i quali ricorrono i requisiti per l'esenzione fissata dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni in base al quale sono esenti gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16 - lettera a) - della L. n. 222/1985;
- g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- h) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- i) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- j) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- k) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i

quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3. Nei casi previsti alle lettere h), i), j) k), l), l'esenzione verrà applicata previa presentazione di apposita dichiarazione, redatta utilizzando il modello ministeriale nei termini previsti dal successivo art. 13, comma 7, e fatti salvi specifici controlli effettuati dal competente ufficio comunale. Nel caso previsto dalla lettera j), la dichiarazione dovrà essere presentata solo nel caso in cui il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide con quello di celebrazione del matrimonio o con quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario.
4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. E' facoltà del Comune, in sede di determinazione dell'aliquota, prevedere un'aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'articolo 93 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 eventualmente destinati a finalità differenti a quelle di cui al comma 2 lettera i) del presente articolo.
6. In caso di immobili locati con accordo locale di cui alla Legge 431/1998 art. 2 comma 3 e DM 5/3/1999 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
7. La riduzione di cui al precedente comma verrà applicata previa presentazione di apposita dichiarazione, redatta utilizzando la modalità telematica, e fatti salvi specifici controlli effettuati dal competente ufficio comunale.

Art. 12 – Fabbricati inagibili, inabitabili e immobili di interesse storico-artistico.

1. La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

3. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate all'art. 3.4.29 del Regolamento Locale di Igiene dell'A.S.L. della Provincia di Milano n.1.
4. L'imponibile è ridotto del 50 % per i fabbricati di interesse storico o artistico ex art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n.42/2004.

Art. 13 – Versamento e dichiarazione.

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti di norma il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo diverse previsioni normative.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente in caso di mancata approvazione delle aliquote dell'anno di competenza entro il termine fissato per il versamento dell'acconto; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, entro 30 giorni dal termine stabilito dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio.
4. Il versamento dell'imposta, (in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997), è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

7. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune, utilizzando il modulo approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Ai sensi del d.lgs. n. 23/2011 e del d.l. n. 201/2011, la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alla dichiarazione Ici-Imu precedentemente presentata e, comunque, in tutti i casi in cui si siano verificate variazioni non conoscibili dal comune. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
8. I soggetti passivi dell'imposta, eccetto quanto previsto da specificazioni normative, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 12 ter, del decreto legge n.201/2011 utilizzando la modalità telematica. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, se il Comune viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, attiva le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 – Importi minimi di versamento.

1. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della L. 296/2006 e s.m.i., non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 10 - del D.L. n.16/2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo

d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 15 – Compensazione.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere a compensazione delle somme erroneamente versate siano esse a debito o credito del contribuente. La compensazione, su istanza del contribuente, è possibile solo per la quota comunale.

Art. 16 – Rateizzazione dei pagamenti.

1. Il debito tributario derivante da avvisi di accertamento può essere oggetto di rateizzazione, con le modalità previste dall'art. 10 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, e con applicazione degli interessi di cui all'art.19 del presente Regolamento.
2. Le rate concedibili hanno generalmente cadenza mensile e sono di norma pari a 12.
3. La rateizzazione viene disposta con atto del Responsabile del Tributo, previa presentazione di istanza al Servizio Entrate comunale.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, in assenza di motivazioni ritenute congrue dal Responsabile del Tributo, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 15 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art.17 – Accertamenti.

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne

riproduca il contenuto essenziale ovvero si tratti di atti sottoposti a pubblicità legale. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonchè richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 18 – Sanzioni.

1. Nel rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento delle Entrate, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
 - b. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100 % della maggiore imposta dovuta.
 - c. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
2. Le sanzioni indicate nel comma 1 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione, come da art. 13, comma 13, D.L. 201/2011.
3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa.
4. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative relative alla violazione di norme tributarie di cui ai d.lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997.

Art. 19 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale che può essere maggiorato nel

limite di tre punti percentuali, prendendo in considerazione l'importo dovuto dal contribuente, l'eventuale rateizzazione concessa, lo stato di contenzioso in corso e comunque la situazione generale debitoria del contribuente.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 – Riscossione coattiva.

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21 – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora l'istanza di rimborso sia correttamente compilata e contenga tutti gli elementi necessari, l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura definita dal vigente Regolamento delle Entrate, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 22 – Funzionario responsabile.

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 23 – Contenzioso.

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 24 – Istituti deflativi del contenzioso.

All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.

Art. 25 - Modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni

Le dichiarazioni e le istanze relative al presente tributo, salvo quanto espressamente indicato nel Regolamento Entrate per specifiche fattispecie, devono essere presentate secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di attuazione del piano di informatizzazione previsto dal comma 3-bis del DL 90/2014.

Art. 26 – Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il dal 1 gennaio 2016.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti l'imposta comunale propria si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.